

**§ 919. - D.M. 2 dicembre 1977. Caratteristiche e requisiti delle zattere di salvataggio gonfiabili per la nautica da diporto** (G.U. 13 dicembre 1977 n. 338).

**Art. 1.** Le zattere di salvataggio gonfiabili da utilizzare esclusivamente sulle navi ed imbarcazioni da diporto debbono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati negli articoli seguenti.

**Art. 2.** La galleggiabilità della zattera deve essere realizzata in modo che, con una suddivisione della parte gonfiabile in un numero pari di compartimenti separati, la metà dei quali deve essere capace di sostenere fuori acqua il numero di persone che la zattera stessa è autorizzata a portare, vi sia un ragionevole margine di galleggiabilità se la zattera è danneggiata o solo parzialmente gonfiata.

**Art. 3.** Per la costruzione della zattera debbono essere utilizzati tessuti trattati con mescole di gomma ovvero di materiali sintetici idonei, aventi carico di resistenza alla trazione, sia in trama che in ordito, di almeno 200 kg. su una provetta larga 50 mm.; tali tessuti devono essere impermeabili al gas, all'aria ed all'acqua, nonché resistenti alle alte e alle basse temperature, all'acqua di mare, alle intemperie, agli idrocarburi, alle lacerazioni ed alle abrasioni.

I materiali del dispositivo di gonfiamento debbono essere adeguati alle condizioni di impiego ed in particolare resistenti in ambiente marino.

**Art. 4.** La zattera, che deve essere costruita in modo che possa resistere al lancio in mare da un'altezza di 6 m., deve avere una tenda che deve assumere automaticamente la posizione dovuta quando la zattera è gonfiata. La tenda deve essere atta a proteggere gli occupanti contro le intemperie e deve avere mezzi adatti alla raccolta dell'acqua piovana. La zattera deve essere provvista di fondo impermeabile all'acqua.

**Art. 5.** La zattera deve essere dotata di una barbetta ed avere un cavetto a festoni saldamente fissato tutt'intorno all'esterno di diametro non inferiore a 14 mm.; deve altresì poter essere agevolmente raddrizzata da una sola persona, se si gonfia in posi-

zione rovesciata, nonché dotata di un mezzo per permettere alle persone in acqua di salire a bordo.

**Art. 6.** La zattera deve essere gonfiata a mezzo di bombola di gas compresso che non sia dannoso per le persone che la occupano; il gonfiamento deve aver luogo automaticamente o con lo strappo di un cavetto, o con altro mezzo equivalente per semplicità ed efficienza.

**Art. 7.** La zattera, il cui peso totale non deve superare i 160 kg., compresa la sua custodia e le dotazioni di cui al successivo art. 10, deve essere racchiusa in una valigia o altra custodia in modo da poter resistere alle condizioni di usura che si incontrano in mare.

**Art. 8.** Il numero delle persone che una zattera di salvataggio può portare deve essere uguale al numero intero minore tra i due ottenuti come segue:

- a) dividendo per 96 il volume misurato in decimetri cubi delle camere d'aria di galleggiabilità quando gonfiate;
- b) dividendo per 3720 la superficie misurata in centimetri quadrati del fondo della zattera quando gonfiata.

**Art. 9.** La zattera deve essere munita di dispositivi che le permettano di essere adeguatamente rimorchiata.

**Art. 10.** La zattera deve contenere nel suo interno il seguente equipaggiamento normale: 1 anello galleggiante di salvataggio con sagola lunga almeno 20 m., 1 coltello, 1 sassola, 2 spugne, 2 ancore galleggianti, e pagaie, 1 corredo per riparazione lacerazioni e forature dei compartimenti che assicurano la galleggiabilità, 1 pompa o soffiutto, 1 apriscatole, 1 dotazione di pronto soccorso, 1 bicchiere inossidabile, 1 torcia elettrica stagna con pile e lampadine di rispetto, razioni di 1,5 litri di acqua potabile in appositi recipienti in numero uguale al numero delle persone per le quali la zattera è abilitata.

**Art. 11.** Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1978 e sarà pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana.